

ALLEGATO

Regolamento concernente le procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti demandati al Garante per la protezione dei dati personali. (artt. 154 e 156 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice".

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna, avviate su istanza di parte o d'ufficio e finalizzate allo svolgimento dei compiti demandati al Garante.

Art. 3 - Principi generali

1. Nell'esercizio dei compiti demandati al Garante dalla normativa vigente e dalla disciplina comunque rilevante in materia di trattamento dei dati personali, in particolare per quanto riguarda il controllo sulla liceità e correttezza dei trattamenti, l'Autorità ispira la propria azione a principi di trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, realizzando l'interesse pubblico connesso a ciascuna attività secondo criteri di buona amministrazione, economicità e adeguatezza e valorizzando l'utilizzo di tecniche informatiche e della telematica. A tal fine, si tiene conto anche della natura e della gravità degli illeciti da accertare in rapporto ai relativi effetti e all'entità del pregiudizio che essi possono comportare per uno o più interessati, della probabilità di comprovarne la sussistenza, nonché dell'impiego di risorse al tal fine necessario in rapporto anche alle entrate disponibili in base al bilancio di previsione.

Art. 4 - Programmazione

1. Il Garante, in applicazione dei principi e criteri di cui all'articolo 3, e ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) e c), del proprio regolamento n. 1/2000, determina e aggiorna periodicamente con cadenza almeno semestrale:

- a) la programmazione dei lavori del collegio;
- b) le linee di priorità nell'esame di reclami e segnalazioni da parte dell'ufficio;
- c) la programmazione delle attività ispettive.

Art. 5 - Qualificazione e trattazione degli affari

1. Nell'assegnare gli affari al dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente ai sensi dell'articolo 14 del regolamento del Garante n. 1/2000, il segretario generale ne qualifica allo stato degli atti la natura, individuando in particolare se si tratta di ricorsi, reclami, segnalazioni, richieste di parere o quesiti.

2. Il dirigente del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa di primo livello cui è assegnato l'affare può qualificarlo diversamente a seguito della sua trattazione dandone comunicazione al segretario generale; può anche segnalare a quest'ultimo, anche per l'esigenza di una diversa qualificazione dell'affare, l'opportunità di una sua riassegnazione ad un diverso dipartimento, servizio o altra unità organizzativa.

3. Le assegnazioni e la qualificazione data agli affari sono annotate e aggiornate costantemente nel sistema informativo dell'Autorità.

4. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa tratta l'affare assegnato rispettando quanto previsto dalla normativa vigente, dal presente regolamento e da altri regolamenti approvati dal Garante. Il relativo dirigente dà tempestiva notizia dell'eventuale mancato rispetto dei termini previsti, in particolare, per l'istruttoria preliminare o per il procedimento amministrativo al segretario generale, il quale impartisce disposizioni e può sostituirsi nella trattazione ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1/2000. Il segretario generale è informato altresì riguardo alle segnalazioni per le quali è disposta la messa agli atti ai sensi dell'art. 13, comma 4, o non è avviata l'istruttoria preliminare in conformità all'art. 14, comma 1, anche ai fini della menzione di tali casi nelle informative al collegio di cui all'art. 19.

Art. 6 - Eventuale avvio di un procedimento amministrativo e relativo responsabile

1. Il dirigente, anche su proposta del funzionario cui assegna l'affare, avvia un procedimento amministrativo nei casi in cui d'ufficio o sulla base di un'istanza, e in conformità al presente regolamento, ciò è necessario ai sensi della normativa vigente, e cura che si proceda agli atti, alle comunicazioni e agli adempimenti previsti nel medesimo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento amministrativo avviato ai sensi del comma 1 è il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa cui è assegnato l'affare, oppure il funzionario da essi incaricato di trattarlo, il quale cura gli atti, le comunicazioni e gli adempimenti di cui al comma 1 anche ai sensi dell'art. 14, comma 3, del regolamento n. 1/2000.

CAPO II - PROCEDURE CONCERNENTI LA TUTELA DINANZI AL GARANTE**SEZIONE I - RICORSI****Art. 7 - Procedimento**

1. Il responsabile del procedimento amministrativo relativo a un ricorso che non deve essere regolarizzato procede nei modi di cui agli articoli 148, 149 e 150 del Codice e, quando il ricorso non è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, cura l'inoltro al titolare del trattamento dell'invito di cui al medesimo articolo 149, comma 1, con il quale si comunica anche l'avvio del procedimento.

2. Concluso il procedimento, dopo aver inoltrato alle parti il provvedimento del collegio di cui all'articolo 150, comma 2, del Codice, il responsabile del procedimento verifica preliminarmente se l'eventuale adempimento che deriva a carico del titolare del trattamento dal medesimo provvedimento risulta effettuato correttamente, promuovendo ove necessario le verifiche a tal fine opportune; cura, su richiesta, l'apposizione su una copia del provvedimento della formula esecutiva relativa alle spese e ai diritti del procedimento, nonché la riassegnazione dell'affare al dipartimento, servizio o altra unità organizzativa quando al provvedimento del collegio può conseguire l'avvio di un'autonoma istruttoria preliminare o di un autonomo procedimento amministrativo.

3. Nei casi di cui all'articolo 150, comma 5, del Codice, quando le difficoltà o le contestazioni sorte riguardo all'esecuzione del provvedimento non sono risolvibili agevolmente, il responsabile del procedimento predispone lo schema dell'ulteriore provvedimento del collegio.

SEZIONE II - RECLAMI**Art. 8 - Reclami**

1. Sono qualificabili come reclami gli atti che indicano specificamente, anche sulla base del modello appositamente predisposto dall'Autorità, gli elementi previsti dall'articolo 142, commi 1 e 2, del Codice.

2. Il Garante determina, in via generale, con propria deliberazione, i casi in cui è possibile la regolarizzazione del reclamo.

3. Il reclamo che non contiene gli elementi di cui al comma 1, o che non è regolarizzato, può essere esaminato a titolo di segnalazione.

Art. 9 - Trattazione del reclamo

1. L'esame del reclamo, nel corso dell'istruttoria preliminare e del successivo procedimento amministrativo eventualmente avviato ai sensi dell'art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché dell'art. 6, comma 1, è orientato a criteri di semplicità delle forme osservate, speditezza ed economicità, anche in riferimento al contraddittorio.

Art. 10 - Istruttoria preliminare

1. Il reclamo regolarmente presentato è esaminato dall'Autorità, ma non comporta la necessaria adozione di un provvedimento del collegio ai sensi dell'art. 143, comma 1, del Codice.

2. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa cui il reclamo è assegnato avvia un'istruttoria preliminare entro tre mesi dalla data del suo ricevimento da parte della competente unità organizzativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8.

3. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa verifica, con un esame sommario, se sussistono idonei elementi in ordine alle presunte violazioni e alle misure richieste dall'interessato. A tal fine, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa esamina la docu-

mentazione pervenuta e può curare l'acquisizione di precisazioni e informazioni in ordine ai fatti e alle circostanze cui si riferisce il reclamo, di regola mediante richiesta di elementi sottoscritta dal dirigente competente ovvero, nei casi in cui risulta necessario, mediante richiesta di informazioni o di esibizione di documenti ai sensi dell'articolo 157 del Codice sottoscritta dal segretario generale.

4. Al fine di promuovere l'esame organico di questioni che possono rendere opportuna anche l'adozione di un eventuale provvedimento di carattere generale, l'istruttoria preliminare può essere svolta contestualmente in relazione a più reclami aventi il medesimo oggetto o che riguardano il medesimo titolare o responsabile del trattamento, oppure trattamenti di dati tra loro correlati.

Art. 11 - Chiusura dell'istruttoria preliminare

1. Al termine dell'istruttoria preliminare, che deve essere completata entro sei mesi dalla presentazione o avvenuta regolarizzazione del reclamo, ovvero entro nove mesi nei casi complessi che richiedono approfondimenti per motivate esigenze, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa conclude l'esame del reclamo senza promuovere l'adozione di un provvedimento del collegio ai sensi dell'art. 143, comma 1, del Codice, quando:

- a) la questione prospettata con il reclamo non è riconducibile alla protezione dei dati personali o ai compiti demandati all'Autorità;
- b) non sono ravvisati, allo stato degli atti, gli estremi di una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali o, comunque, per promuovere l'adozione del predetto provvedimento del collegio;
- c) la questione prospettata con il reclamo è stata già esaminata dall'Autorità in particolare con un provvedimento collegiale di carattere generale, o può essere esaminata richiamando provvedimenti o questioni già affrontate dal Garante, oppure esprimendo un prudente avviso su questioni che non presentano particolare rilevanza sul piano generale;
- d) pur essendo riscontrata una condotta non conforme alla disciplina applicabile, non sono ravvisati i presupposti per adottare, allo stato degli atti, un provvedimento prescrittivo o inibitorio del collegio, in particolare quando la condotta è particolarmente risalente nel tempo o ha esaurito i suoi effetti, oppure quando tali effetti sono stati rimossi o sono state fornite idonee assicurazioni da parte del titolare del trattamento.

2. Nei casi di cui al comma 1 al proponente è fornito comunque un riscontro indicando succintamente le ragioni per le quali, ai sensi del medesimo comma, non è promossa l'adozione di un provvedimento del collegio.

3. Quando l'esame del reclamo non si conclude ai sensi del comma 1, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa, al termine dell'istruttoria preliminare, avvia il procedimento amministrativo funzionale all'adozione di un provvedimento collegiale, comunicandone alle parti l'avvio in conformità alla legge e ai regolamenti.

4. Delle determinazioni di cui ai commi 1 e 2 è informato il collegio nei modi di cui all'art. 19.

Art. 12 - Procedimento amministrativo conseguente al reclamo

1. Il responsabile del procedimento amministrativo cura gli accertamenti necessari per la decisione sul reclamo e garantisce la partecipazione delle parti al procedimento, se del caso sentendo personalmente o a mezzo di procuratore speciale l'interessato, il titolare o il responsabile del trattamento i quali possono comunque presentare memorie e documenti; può curare, altresì, l'invio di un invito ad eseguire spontaneamente le misure richieste con il reclamo, procedendo secondo le forme di cui al comma 1 dell'articolo 149 del Codice.

2. Il responsabile del procedimento procede, in riferimento alle formalità da osservare, nel rispetto delle disposizioni della l. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli avvisi alle parti, a comunicazioni interlocutorie previste e al diritto di visione degli atti.

3. Il termine previsto per concludere il procedimento amministrativo può essere sospeso per un periodo non superiore a centoventi giorni nei casi particolarmente complessi, o in relazione a eventuali accertamenti ispettivi, oppure in caso di riunione di procedimenti ai sensi del comma 5.

4. Al termine del procedimento amministrativo, il responsabile cura che l'esame del reclamo sia concluso nei modi di cui all'articolo 11, comma 1, quando nuovi elementi

sopravvenuti nel corso del medesimo procedimento evidenziano, parimenti, la manifesta infondatezza del reclamo o la certa insussistenza dei presupposti per adottare un provvedimento del collegio.

5. L'eventuale riunione o separazione di procedimenti è disposta dal dirigente del dipartimento, servizio o unità organizzativa, anche su proposta del responsabile del procedimento, in relazione a reclami aventi o meno il medesimo oggetto o che riguardano o meno il medesimo titolare o responsabile del trattamento, oppure trattamenti di dati tra loro direttamente correlati. Per i procedimenti di pertinenza di più unità organizzative, la riunione o separazione è disposta dal segretario generale. La riunione o separazione è comunicata al relatore se già designato.

6. Fuori dei casi di cui al comma 4, il responsabile del procedimento cura la predisposizione del provvedimento del collegio, di cui risulta redattore, e il dirigente dell'unità organizzativa procede poi nei modi di cui all'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. Il collegio provvede con propria deliberazione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 143 e 154 del Codice, anche quando rileva l'inammissibilità o l'infondatezza del reclamo.

SEZIONE III - SEGNALAZIONI

Art. 13 - Esame delle segnalazioni

1. Sono qualificabili come segnalazioni gli atti che ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lett. b), del Codice, e in quanto diversi dalle richieste di parere e dai quesiti, non presentano le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 1, e sono volti a sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

2. La segnalazione è presentata da un interessato identificato. L'Autorità può utilizzare le notizie indicate in eventuali segnalazioni che non provengono da un interessato identificato, qualora ritenga di dover avviare controlli su casi nei quali ravvisa il rischio di seri pregiudizi o di ritorsioni ai danni dell'interessato, oppure ricorre comunque un caso di particolare gravità.

3. La segnalazione è esaminata dall'Autorità, ma non comporta la necessaria adozione di un provvedimento del collegio.

4. Il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa può, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, concludere l'esame della segnalazione disponendone la messa agli atti, nonché l'eventuale inoltrare ad altro soggetto pubblico competente, quando ricorre manifestamente uno dei presupposti di cui all'articolo 11, comma 1, oppure in caso di segnalazioni del tutto generiche. Si considerano tali le segnalazioni che si limitano a imputare a un soggetto fatti del tutto privi di elementi circostanziati o che non contengono elementi tali da consentire un'agevole individuazione del titolare del trattamento.

5. La trattazione delle segnalazioni non richiede il versamento di diritti di segreteria.

6. Delle determinazioni di cui ai commi 2 e 4 è informato il collegio nei modi di cui all'art. 19.

Art. 14 - Istruttoria preliminare ed eventuale procedimento amministrativo

1. Fermi restando i casi in cui la segnalazione è messa agli atti ai sensi dell'articolo 13, comma 4, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa può avviare un'istruttoria preliminare entro il termine di tre mesi dalla data del suo ricevimento da parte della competente unità organizzativa.

2. Se è avviata un'istruttoria preliminare e nel corso dell'eventuale procedimento amministrativo si osservano le disposizioni per i reclami di cui agli articoli da 9 a 12, anche per quanto riguarda l'informativa al collegio ai sensi dell'art. 19, e al segnalante può essere fornito un riscontro. L'eventuale procedimento è orientato in ogni caso al principio della massima semplificazione anche per ciò che riguarda i rapporti con le parti.

CAPO III - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONATORIA

Art. 15 - Controlli e provvedimenti adottati senza istanza di parte

1. Nell'esercizio dei compiti di controllo o comunque esercitabili dal Garante anche per legge, l'Autorità, valutati gli elementi in suo possesso e anche in assenza di ricorso, reclamo o segnalazione, può avviare d'ufficio un'istruttoria preliminare per verificare la sussistenza di idonei elementi in ordine a possibili violazioni della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

2. Per l'istruttoria preliminare e nel corso dell'eventuale procedimento amministrativo si osservano le disposizioni di cui agli articoli da 9 a 12 anche per quanto riguarda l'informativa al collegio ai sensi dell'art. 19. L'apertura del procedimento amministrativo è comunicata al collegio preventivamente.

Art. 16 - Attività ispettive e applicazione di sanzioni

1. Il dipartimento attività ispettive e sanzioni cura l'istruttoria preliminare relativa ai controlli *in loco* effettuati d'ufficio ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice nel rispetto della programmazione dell'attività ispettiva disposta dal collegio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c). Effettuati gli accertamenti relativi agli elementi idonei in ordine alle presunte violazioni, il dipartimento inoltra gli atti al segretario generale per l'assegnazione alla competente unità organizzativa ai sensi dell'art. 14 del regolamento del Garante n. 1/2000, per il seguito di trattazione che concerne profili diversi dall'applicazione di sanzioni per i quali, invece, procede direttamente.

2. Il dipartimento attività ispettive e sanzioni cura, altresì, i controlli ai sensi degli articoli 157 e 158 del Codice nell'ambito delle istruttorie preliminari e dei procedimenti amministrativi comunque avviati presso altre unità organizzative, cui è restituito l'esito per la successiva trattazione.

3. Il dipartimento attività ispettive e sanzioni, quando non cura l'archiviazione degli atti relativi alla presunta violazione amministrativa, predispone la contestazione delle violazioni amministrative di competenza del Garante, in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni e al relativo termine prescritto.

4. Fuori dei casi in cui sono effettuate dal personale operante in sede di controllo, le violazioni amministrative sono contestate con atto sottoscritto dal dirigente del dipartimento attività ispettive e sanzioni o, nei casi di maggiore gravità o che rendono facoltativo applicare una sanzione accessoria ai sensi dell'articolo 165 del Codice, dal segretario generale.

5. Quando non è effettuato il pagamento in misura ridotta, il dirigente del dipartimento attività ispettive e sanzioni e, rispettivamente, il segretario generale nei casi previsti dal comma 4 dispongono in conformità alla legge l'eventuale archiviazione degli atti a seguito di idonee deduzioni difensive.

6. L'ordinanza-ingiunzione è adottata dal collegio nei casi in cui la contestazione è stata effettuata dal segretario generale e da quest'ultimo nei casi residui.

7. Delle attività svolte ai sensi del presente articolo è informato il collegio anche nei modi di cui all'art. 19.

CAPO IV - ALTRE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

Art. 17 - Altri procedimenti

1. Nei casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento valuta la completezza degli elementi istruttori, verifica l'esistenza dei presupposti per le decisioni da parte dell'Autorità e cura la predisposizione del provvedimento del collegio, di cui risulta redattore, in tempo utile per la sua adozione nel termine previsto. Il dirigente dell'unità organizzativa competente procede poi nei modi di cui all'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.

2. Si procede nei modi di cui al comma 1 nei casi in cui il collegio deve provvedere con propria deliberazione, anche d'ufficio, riguardo a:

- a) casi di informativa semplificata all'interessato previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- b) casi di informativa all'interessato che comporterebbe un impiego di mezzi che il Garante dichiara manifestamente sproporzionati o che si riveli impossibile;
- c) verifiche preliminari per i trattamenti che presentano rischi specifici;
- d) trattamenti consentiti per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo;
- e) autorizzazioni al trattamento di dati sensibili o giudiziari;
- f) altre autorizzazioni, anche relative al trasferimento di dati personali all'estero;
- g) trattamenti oggetto di notificazione al Garante;
- h) obblighi di comunicazione al Garante da parte di soggetti pubblici;
- i) pareri previsti dalla legge;
- j) ogni altro caso in cui, fuori dalle ipotesi di cui al Capo II del presente regolamento, è prevista l'adozione di un provvedimento del collegio.

Art. 18 - Quesiti e richieste di parere

1. Con riferimento al compito di curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali e delle relative finalità, e subordinatamente alle linee di priorità di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente può, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, fornire riscontro a quesiti, oppure a richieste di parere diverse da quelle per le quali provvede il collegio anche ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del Codice, quando riguardano questioni di specifico interesse per la protezione dei dati personali o sono posti da interessati che versano in situazioni particolari meritevoli di adeguata considerazione.

2. L'ufficio relazioni con il pubblico, cui sono assegnati gli altri quesiti o richieste di parere cui in base a quanto previsto nel comma 1 non può essere fornita una risposta analitica, informa per quanto possibile i soggetti richiedenti di tale circostanza, o fornisce loro eventuali brevi informazioni anche su iniziative e provvedimenti già assunti dall'Autorità.

Art. 19 - Rapporto informativo sullo stato della trattazione degli affari

1. Il segretario generale cura per il collegio, con cadenza almeno bimestrale e avvalendosi del sistema informativo dell'Autorità, la predisposizione di un rapporto informativo sullo stato degli affari di cui ai capi II, III e IV trattati dalle unità organizzative, indicando le tipologie di determinazioni da esse adottate o in via di adozione nei casi individuati, nonché il relativo oggetto, anche avvalendosi di codici numerici.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Art. 20 - Applicazione del regolamento a trattazioni in corso**

1. Le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo II si applicano anche alle segnalazioni e reclami in fase di esame, fuori dei casi di cui all'articolo 21, commi 1 e 4. A tal fine, l'eventuale regolarizzazione di un reclamo ai sensi dell'art. 8, comma 2, può essere effettuata ai sensi della medesima disposizione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo art. 8, comma 2.

Art. 21 - Trattazione di affari pregressi

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti che dimostrano il loro attuale interesse possono presentare all'Autorità motivata richiesta di trattazione dei reclami e segnalazioni pervenuti entro il 30 aprile 2005.

2. La richiesta di cui al comma 1 non riguarda i reclami e le segnalazioni di cui si è già esaurito l'esame, o di cui l'Autorità ha già esaminato nel corso del 2006 un motivato sollecito o una richiesta di trattazione, o per i quali l'Autorità è a conoscenza, anche a seguito di sua denuncia, che sui fatti oggetto di reclamo o segnalazione è in corso un procedimento penale.

3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'Autorità provvede a dare notizia di quanto previsto dai commi 1 e 2 mediante avviso pubblicato nel proprio sito Internet e trasmesso, altresì, all'Ufficio pubblicazioni leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. In caso di mancata presentazione di un'idonea richiesta di trattazione ai sensi del comma 1, e salvo quanto previsto dal comma 2, il reclamo o segnalazione è improcedibile.

Art. 22 - Modifica del regolamento n. 1/2000

1. Nell'articolo 14, comma 3, del regolamento del Garante n. 1/2000 approvato con deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, sono soppresse le parole: "preliminare e".

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25

**Regolamento concernente
l'individuazione dei termini
e delle unità organizzative
responsabili dei procedimenti
amministrativi presso
il Garante per la protezione
dei dati personali (*)
(reg. n. 2/2007 del 14 dicembre 2007)**

Registro delle deliberazioni
n. 66 del 14 dicembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni apportate da ultimo con legge 11 febbraio 2005, n. 15, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui il procedimento deve concludersi;

Visto l'articolo 4 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, se non è già stabilito direttamente per legge o per regolamento, determinano per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile del procedimento;

Rilevato che diversi termini di procedimenti amministrativi sono specificamente determinati da norme di legge o di regolamento, anche in materia di contratti pubblici;

Visto l'articolo 156, comma 3, lett. *a*) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ai sensi del quale il Garante, con propri regolamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 154 del medesimo Codice;

Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, in *G.U.* 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che prevede l'adozione di disposizioni sulla durata dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità;

Vista la ricognizione dei procedimenti di competenza dell'Autorità, delle unità organizzative in cui è articolato l'ufficio del Garante e delle relative competenze;

VISTI gli atti d'ufficio;

Viste le proposte e le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1 del predetto regolamento n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

(*) *G.U.* 9 gennaio 2008,
n. 7
[doc. web n. 1477624]

DELIBERA

è adottato il regolamento n. 2/2007, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali, riportato in allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e di cui è disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, lett. a), del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Roma, 14 dicembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

ALLEGATO

Regolamento concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali (artt. 2, comma 2, e 4 l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 156 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice".

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la durata dei procedimenti amministrativi presso il Garante e individua le unità organizzative responsabili di tali procedimenti.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza del Garante, conseguenti a una iniziativa di parte o avviati d'ufficio, e alle fasi procedurali svolte presso il Garante in procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici, indicati nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

2. Nella tabella A è riportato il termine entro il quale ciascun procedimento o fase procedimentale deve essere concluso per legge, nonché l'unità organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento; nella tabella B è individuato il termine entro il quale ciascun procedimento deve essere comunque concluso, nonché l'unità organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento.

3. Per i procedimenti volti all'emanazione di regolamenti il termine e l'unità organizzativa competente sono individuati nei singoli casi.

4. Se non è altrove diversamente previsto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già adottati si applica lo stesso termine previsto per il procedimento principale.

5. Eventuali altri procedimenti amministrativi avviati e non indicati nella tabella B si concludono nel termine stabilito da altra fonte normativa o, in mancanza, in quello di novanta giorni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 4 - Decorrenza del termine per i procedimenti di competenza del Garante

1. Per i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio e per i procedimenti amministrativi relativi alle segnalazioni e ai reclami di cui all'articolo 141, comma 1, lett. a) e b), del Codice, il termine decorre dalla data in cui il procedimento è avviato in conformità al regolamento del Garante n. 1/2007.

2. Salvo diversa indicazione contenuta nelle tabelle allegate, per ogni altro procedimento amministrativo di competenza del Garante il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda, richiesta, comunicazione o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato, da parte del dipartimento o altra unità organizzativa competente.

Art. 5 - Decorrenza del termine per le fasi procedurali

1. Per le fasi procedurali relative a procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dal soggetto pubblico che procede.

Art. 6 - Sospensione del decorso dei termini

1. Il decorso dei termini è sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, salvo i casi in cui sussiste per taluno un pregiudizio imminente e irreparabile. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo.

2. Oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 12, comma 3, del regolamento n. 1/2007 per i casi complessi, o di accertamenti ispettivi o di riunione di procedimenti, il decorso dei termini è sospeso, altresì, in ogni caso in cui una fonte normativa prevede la sospensione del procedimento amministrativo o del termine per una decisione da parte dell'Autorità. La sospensione opera per il periodo di tempo espressamente previsto e il termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

3. Il decorso dei termini è, inoltre, sospeso per il tempo in cui documenti necessari per la trattazione del procedimento sono indisponibili per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4. Il responsabile del procedimento amministrativo informa le parti interessate della data di inizio o di cessazione della sospensione.

Art. 7 - Attività istruttoria

1. Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge o di regolamento, se il richiedente è invitato dall'Autorità a fornire notizie, integrazioni o precisazioni o a esibire documenti necessari, i termini previsti nelle tabelle A e B per provvedere sulla richiesta, istanza o diverso atto di iniziativa comunque denominato sono sospesi e decorrono nuovamente dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.

Art. 8 - Pareri obbligatori

1. Ove debba essere sentito obbligatoriamente un organo in funzione consultiva e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento o, se mancante, dall'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo può procedere indipendentemente dall'espressione del parere. Qualora ritenga di non avvalersi di tale facoltà, il responsabile del procedimento amministrativo cura la comunicazione alle parti interessate della determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo definito, che non è computato ai fini del termine finale del procedimento e che non può essere superiore a quarantacinque giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'Autorità procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Autorità, decorso inutilmente l'ulteriore periodo di cui al comma 1 del presente articolo, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilità di proseguire i propri lavori, informandone le parti interessate.

3. Quando, per legge o regolamento, l'adozione di un provvedimento deve essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedono e non rappresentano esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo cura la richiesta delle suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al comma 1 del medesimo articolo 17 e partecipa alle parti interessate l'intervenuta richiesta. In tali casi, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non è computato ai fini del termine finale del procedimento.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si applica la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 9 - Pareri facoltativi

1. Quando, in conformità alla legge, risulta opportuno acquisire un parere non obbligatorio da parte del Consiglio di Stato o dell'Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento ne dà notizia alle parti interessate, riassumendone le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, a decorrere dalla richiesta sino alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, se il parere medesimo è reso nel termine di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'Autorità procede prescindendo dal parere, se questo non è reso nei termini suddetti.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo rispettando il termine finale del procedimento.

Art. 10 - Fasi procedurali presso altre autorità o amministrazioni

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 8 e 9, se nel corso del procedimento amministrativo talune fasi sono di competenza di altri soggetti pubblici, il termine finale del procedimento deve intendersi non comprensivo dei periodi di tempo necessari per espletare le fasi stesse.

Art. 11 - Conclusione dei procedimenti

1. Nei casi di cui alla tabella A, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi o delle fasi procedurali si riferiscono alla data di adozione del provvedimento del collegio.

2. Nei casi di cui alla tabella B, i termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data in cui l'unità organizzativa competente conclude l'esame dell'affare. Quando il procedimento è definito con provvedimento del collegio, il termine per l'adozione del medesimo provvedimento è non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti in conformità all'articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I termini indicati nella tabella B si osservano a decorrere dal 1° giugno 2008.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

RICOGNIZIONE DEI TERMINI PER I PROCEDIMENTI DIRETTAMENTE PREVISTI PER LEGGE

1) TERMINI PREVISTI NEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)

PROCEDIMENTO E NORMATIVA	TERMINE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Autorizzazione al trattamento di dati sensibili o genetici artt. 26, comma 2, 41 (76, 90, 107 e 110, comma 1)	45 gg. dal ricevimento della richiesta ovvero, se il richiedente è invitato a fornire informazioni o ad esibire documenti, dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi
Autorizzazione al trattamento di dati giudiziari artt. 21, comma 1, 27 e 41	45 gg. dal ricevimento della richiesta ovvero, se il richiedente è invitato a fornire informazioni o ad esibire documenti, dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi
Esame di comunicazioni al Garante da parte di soggetti pubblici art. 39 (19, comma 2, 55, 110, comma 1 e 175, comma 1)	45 gg. dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione del Garante	Dipartimento libertà pubbliche e sanità
Ricorso artt. 145, 146, 147, 148, 149, 150 e 151	60 gg. dalla data di presentazione del ricorso. Eventuale proroga per un periodo non superiore a ulteriori 40 gg. se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti	Unità ricorsi
Parere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri art. 154, commi 4 e 5	45 gg. dal ricevimento della richiesta, salvi i termini più brevi previsti per legge. Ulteriori 20 gg. dal ricevimento degli elementi istruttori in caso di interruzione del termine di 45 gg. per esigenze istruttorie	Servizio relazioni istituzionali
Parere negli altri casi previsti dall'ordinamento art. 154, comma 1, lett. g) e comma 5	Si applica il termine espressamente individuato dalla norma che prevede l'acquisizione del parere dell'Autorità. In mancanza di tale espressa previsione, 45 gg. dal ricevimento della richiesta e ulteriori 20 gg. dal ricevimento degli elementi istruttori in caso di interruzione del termine di 45 gg. per esigenze istruttorie	Servizio relazioni istituzionali

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) TERMINI PREVISTI IN ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE

PROCEDIMENTO E NORMATIVA	TERMINE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Contestazione non immediata della violazione amministrativa art. 14, comma 2, l. 24 novembre 1981, n. 689	90 gg. dall'accertamento della violazione per la notificazione della stessa ai residenti nel territorio della Repubblica o 360 gg. per la notificazione ai residenti all'estero	Dipartimento attività ispettive e sanzioni
Ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative art. 166; art. 28, comma 1, l. 24 novembre 1981, n. 689	5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione	Dipartimento attività ispettive e sanzioni
Parere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi art. 25, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni	10 gg. dalla richiesta	Servizio relazioni istituzionali

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

TERMINI NON DIRETTAMENTE PREVISTI PER LEGGE

1) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI INDIVIDUATI NEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROCEDIMENTO E NORMATIVA	TERMINE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Modalità semplificate per l'informativa agli interessati art. 13, comma 3	90 gg.	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi
Informativa agli interessati che comporterebbe un impiego di mezzi sproporzionati o che si riveli impossibile art. 13, comma 5, lett. c)	90 gg.	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi
Verifiche preliminari per i trattamenti che presentano rischi specifici art. 17 (14, 55 e 91)	180 gg.	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi
Individuazione delle attività che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico in relazione al trattamento di dati sensibili art. 20, comma 3	90 gg.	Dipartimento libertà pubbliche e sanità
Individuazione dei trattamenti consentiti per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo art. 24, comma 1, lett. g)	180 gg.	Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Dipartimento realtà economiche e produttive

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Individuazione dei trattamenti oggetto di notificazione al Garante art. 37, comma 2	120 gg.	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Dipartimento registro dei trattamenti Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi
Determinazione delle modalità di consultazione gratuita del registro dei trattamenti anche mediante convenzioni con soggetti pubblici art. 37, comma 4	90 gg.	Dipartimento registro dei trattamenti
Autorizzazioni generali art. 40 (76, 90, 107 e 110)	180 gg.	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi
Autorizzazione al trasferimento di dati personali all'estero art. 44	45 gg. dal ricevimento della richiesta ovvero, se il richiedente è invitato a fornire informazioni o ad esibire documenti, dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi
Adozione del divieto di trasferimento di dati personali verso un Paese non appartenente all'Unione europea art. 45	120 gg.	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi
Autorizzazione ad indicare nella fatturazione numeri completi delle comunicazioni elettroniche art. 124, comma 5	180 gg.	Dipartimento comunicazioni e reti telematiche
Provvedimento in tema di elenchi di abbonati art. 129, comma 1	180 gg.	Dipartimento comunicazioni e reti telematiche

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Provvedimento in materia di procedure di filtraggio o analoghe art. 130, comma 6; art. 143, comma 1, lett. b)	180 gg.	Dipartimento comunicazioni e reti telematiche
Reclamo art. 143	180 gg. dalla chiusura dell'istruttoria preliminare. L'istruttoria preliminare è completata entro sei mesi (o, "nei casi complessi che richiedono approfondimenti per motivate esigenze", nove mesi) dalla presentazione o dall'avvenuta regolarizzazione del reclamo (art. 11 comma 1, reg. 1/2007) ⁽¹⁾	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi Affari legali e di giustizia
Segnalazione art. 144	180 gg. dalla chiusura dell'istruttoria preliminare. L'istruttoria preliminare è completata entro sei mesi (o, "nei casi complessi che richiedono approfondimenti per motivate esigenze", nove mesi) dalla presentazione della segnalazione (art. 14, comma 2, reg. n. 1/2007) ⁽¹⁾	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi Affari legali e di giustizia

Controllo avviato d'ufficio sulla liceità e correttezza dei trattamenti art. 154, comma 1, lett. a), c) e d); art. 143, comma 1	180 gg.	Dipartimento realtà economiche e produttive Dipartimento libertà pubbliche e sanità Dipartimento comunicazioni e reti telematiche Unità attività forense ordini professionali e pubblici servizi Affari legali e di giustizia
Accertamenti sui trattamenti di dati personali in ambito giudiziario e da parte di forze di polizia, disciplinati nei titoli I e II della parte seconda del Codice ⁽²⁾ art. 160	180 gg. ovvero 120 gg. in caso di segnalazione dell'interessato ⁽²⁾	Componente del collegio, designato ai sensi dell'art. 160, comma 1, del Codice
Accertamenti sui trattamenti di dati personali per la difesa e la sicurezza dello Stato, disciplinati nel titolo III della parte seconda del Codice ⁽³⁾ art. 160	180 gg. ovvero 120 gg. in caso di segnalazione dell'interessato	Componente del collegio, designato ai sensi dell'art. 160, comma 1, del Codice

(1) Comunicato di rettifica in *G.U.* 7 giugno 2008, n. 132

(2) Gli accertamenti possono essere avviati anche sulla base di prime informazioni e notizie, acquisite nel termine previsto per le istruttorie preliminari (art. 14, comma 2, reg. del Garante n. 1/2007)

(3) Nei casi in esame, il procedimento s'intende avviato con la designazione del componente del collegio

2) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DEL GARANTE N. 2/2000
CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

PROCEDIMENTO E NORMATIVA	TERMINE	UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Dimissioni volontarie art. 60	30 gg. ulteriore periodo non superiore a 30 gg. qualora ricorrano gravi motivi di servizio	Dipartimento risorse umane
Cessazione a domanda per inabilità art. 61	30 gg.	Dipartimento risorse umane
Aspettativa per motivi personali, di famiglia, ovvero per incarichi istituzionali o presso privati art. 17; art. 23 <i>bis</i> d.lg. 30 marzo 2001, n. 165; eventuali altre disposizioni speciali di legge anche regionale	60 gg.	Dipartimento risorse umane
Permessi o aspettativa per motivi di studio e dottorato art. 18	30 gg.	Dipartimento risorse umane
Sospensione cautelare della retribuzione del dipendente art. 10, comma 2	30 gg.	Dipartimento risorse umane
Determinazione del limite annuale di ore di lavoro straordinario art. 14, comma 6	90 gg.	Dipartimento risorse umane